

PER LA SICUREZZA DELLE CITTA'

La legge che converte il **decreto-legge n. 14 del 20 febbraio 2017** presentato dal Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e dal Ministro dell'interno Marco Minniti, ha il fondamentale obiettivo di garantire maggiore **sicurezza nelle città italiane**. A questo scopo contiene una serie di concrete **disposizioni urgenti** e prima ancora provvede a **ridefinire**, ampliandolo, il **concetto** stesso di sicurezza, partendo dalla considerazione che i nostri centri urbani presentano oggi condizioni di estrema complessità.

Una complessità tipica di una società che è sempre più multietnica e che porta a dover considerare **non solo la sfera della sicurezza "primaria"** – quella, fondamentale, che riguarda la prevenzione e la repressione dei reati – ma anche tutto ciò che ha a che fare con i fattori che determinano il grado di **coesione sociale** e di **vivibilità** nei territori delle aree urbane e di conurbazione. È qui che emergono, in modo sempre più forte e diffuso, una **condizione di disagio** e una **percezione di insicurezza** alle quali è indispensabile che le istituzioni diano risposta, anche quando a farle nascere sono comportamenti e situazioni ambientali di natura non necessariamente o evidentemente criminale.

Si può e si deve parlare, quindi, di **sicurezza urbana**, intendendo con tale concetto il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso una serie di interventi che vanno dalla riqualificazione – anche sociale, culturale e urbanistica – delle aree o dei siti degradati all'eliminazione dei fattori di esclusione sociale, dalla prevenzione della criminalità alla promozione del rispetto della legalità e all'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e di convivenza civile.

A questi interventi hanno il compito di concorrere, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni, lo Stato e gli Enti territoriali, con un coordinamento e un sistema di "governance" trasversale che questa legge punta a realizzare e che delinea un nuovo modello di **sicurezza integrata**.

Oltre a tutto ciò la legge, che ha avuto come relatori Emanuele Fiano e Alessia Morani del Pd ed ha ampiamente modificato il testo iniziale del decreto, **interviene sull'apparato sanzionatorio amministrativo** per prevenire una serie di fenomeni che incidono negativamente sulla **sicurezza** e sul **decoro delle città**, garantendo ad esempio la libera accessibilità degli spazi pubblici o ancora prevedendo la possibilità di imporre il divieto di frequentazione di determinati esercizi pubblici e aree urbane a soggetti condannati per reati di particolare allarme sociale.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai [lavori parlamentari](#) del disegno di legge del Governo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" AC 4310 – relatori Alessia Morani (PD) per la II Commissione Giustizia e Emanuele Fiano (PD) per la I Commissione Affari Costituzionali – e ai relativi [dossier](#) del Servizio studi della Camera dei deputati.

IL CONCETTO DI SICUREZZA INTEGRATA

È già l'**articolo 1** a definire la **sicurezza integrata** come l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e da altri soggetti istituzionali, per promuovere e attuare, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, un **sistema unitario e integrato di sicurezza** per il benessere delle comunità territoriali.

Con un richiamo all'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, che demanda alla legge statale la disciplina di forme di coordinamento fra Stato e Regione in materia di immigrazione e ordine pubblico e sicurezza, si sottolinea l'esistenza di uno **spazio giuridico orizzontale** nel quale interagiscono soggetti giuridici diversi, con strumenti e legittimazioni distinte, nella consapevolezza che la **cooperazione fra diversi livelli di governo** possa garantire maggiori e più adeguati livelli di sicurezza.

Da sottolineare che si prevede concorrano alla promozione della sicurezza integrata anche gli interventi per la **riqualificazione urbana** e per la **sicurezza nelle periferie** delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia finanziati attraverso il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese previsto dalla legge di bilancio 2017.

LINEE GUIDA E ACCORDI PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA INTEGRATA

L'**articolo 2** individua il "primo livello" di programmazione e determinazione delle competenze, costituito dalle "**Linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata**".

Queste Linee generali, che devono tenere conto anche della necessità di **migliorare la qualità della vita e del territorio** e di **favorire l'inclusione sociale** e la **riqualificazione socioculturale** delle aree interessate, sono adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con un accordo sancito in sede di **Conferenza unificata**.

Le Linee sono rivolte innanzitutto a coordinare, per lo svolgimento di attività di interesse comune, l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale. A questo proposito, i **settori di intervento** riguardano lo **scambio informativo** tra polizia locale e forze di polizia presenti sul territorio (per gli aspetti di interesse); l'**interconnessione**, a livello territoriale, **delle sale operative** della polizia locale con quelle delle forze di polizia; la regolamentazione per l'**uso comune di sistemi di sicurezza tecnologica** per il controllo delle aree e delle attività a rischio; l'**aggiornamento professionale integrato** per operatori di polizia locale e forze di polizia.

Restano ferme in ogni caso le competenze su "**ordine pubblico e sicurezza**", che rientrano negli ambiti di **legislazione esclusiva dello Stato**.

In attuazione delle Linee generali, l'**articolo 3** prevede che lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possano concludere **specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata**, anche diretti a disciplinare gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale.

Anche sulla base di tali accordi, le **Regioni e le Province autonome** possono sostenere, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, **iniziative e progetti** volti ad attuare interventi di promozione della **sicurezza integrata**, compresa l'adozione di

misure di sostegno finanziario a favore dei Comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa.

Allo stesso tempo lo Stato, nelle attività di **programmazione** e predisposizione degli interventi di rimodulazione dei **presidi di sicurezza territoriale**, anche finalizzati al loro **rafforzamento nelle zone di disagio** e di **maggiore criticità**, tiene conto di quanto emerso in sede di applicazione dei predetti accordi.

IL CONCETTO DI SICUREZZA URBANA

Come già accennato, la sicurezza urbana viene definita – in base all'**articolo 4** – come un bene **pubblico** afferente “alla vivibilità e al decoro delle città”.

Per promuoverla vengono individuate alcune **aree di intervento**, comprendenti la riqualificazione – anche sociale, culturale e urbanistica – e il recupero di aree e siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità ed in particolare di quella di tipo predatorio (il cosiddetto “*street crime*”, relativo a reati ad alto tasso di allarme sociale quali furti e rapine), la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile.

I PATTI PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA

Tra i principali strumenti per la promozione della sicurezza, l'**articolo 5** indica i **patti per l'attuazione della sicurezza urbana** sottoscritti da **Prefetto** e **Sindaco**, che incidendo su specifici contesti territoriali, individuano concretamente gli **interventi** da mettere in campo per la sicurezza urbana. Tali patti sono sottoscritti anche **tenendo conto** di eventuali indicazioni o osservazioni acquisite da **associazioni di categorie** comparativamente più rappresentative.

Come loro base fondante, oltre alle **Linee generali** per la promozione della sicurezza integrata ci sono specifiche **linee guida** adottate con un accordo sancito in sede di **Conferenza Stato-città e autonomie locali**, su proposta del **Ministro dell'interno**.

Da sottolineare anche che i patti non hanno come unico riferimento la sicurezza del centro abitato, ma devono tener conto anche delle esigenze delle **aree rurali** limitrofe.

Tra gli **obiettivi prioritari** da perseguire con i patti per la sicurezza urbana, il primo riguarda la **prevenzione** e il **contrasto** della **criminalità diffusa e predatoria**, attraverso “servizi e interventi di prossimità”, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado; è previsto anche il **coinvolgimento**, mediante appositi accordi, delle **reti territoriali di volontari**, per la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini; è inoltre richiamata la possibilità per i Comuni di **installare sistemi di videosorveglianza**, autorizzando una spesa di 7 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Il secondo obiettivo è quello della **promozione** e della **tutela della legalità**, da perseguire anche attraverso iniziative di dissuasione delle condotte illecite (quali l'**occupazione arbitraria di immobili** e lo **smercio di beni contraffatti** o falsificati) e dei fenomeni che turbano e limitano il libero utilizzo degli spazi pubblici.

Altro obiettivo è quello della **promozione del rispetto del decoro urbano**, anche valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni competenti, al fine di coadiuvare l'**ente locale nell'individuazione di aree urbane** – su cui insistono plessi scolastici e sedi universitarie, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico – da sottoporre a particolare tutela. Ai regolamenti di polizia urbana è affidata l'individuazione delle aree alle quali applicare misure a tutela del decoro che prevedono una **sanzione amministrativa pecuniaria** da euro 100 a euro 300 e l'ordine di **allontanamento** dal luogo in cui è stato commesso il fatto nel caso di condotte limitative della libera accessibilità e fruizione delle infrastrutture per il trasporto, delle relative pertinenze e aree interne.

Infine c'è l'obiettivo della **promozione dell'inclusione, della protezione e della solidarietà sociale** mediante azioni e progetti per l'eliminazione di fattori di marginalità, anche valorizzando la collaborazione con enti o associazioni operanti nel privato sociale, in coerenza con le finalità del Piano nazionale per la lotta alla povertà e l'esclusione sociale.

Va sottolineato che nell'ambito dei patti, così come delle linee guida sopra citate, l'**articolo 7** prevede che possano essere individuati **obiettivi specifici**, destinati all'**incremento dei servizi di controllo** del territorio e alla sua **valorizzazione**. Per garantire il necessario sostegno logistico e strumentale alla realizzazione di tali obiettivi, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 6-*bis* del decreto legge n. 93 del 2013 in materia di accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo, possono essere coinvolti **enti pubblici** (economici e non) e **soggetti privati**, ferma restando la **finalità pubblica** dell'intervento. È stata anche introdotta l'applicabilità, ove possibile, delle previsioni di cui all'articolo 119 del Testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000), in base al quale gli Enti locali possono stipulare **contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione**, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

Sempre l'articolo 7 prevede che per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e, per dare massima efficacia a tutte queste disposizioni in materia di sicurezza urbana, negli anni 2017 e 2018 i Comuni che nell'anno precedente hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio possono **assumere a tempo indeterminato personale di Polizia locale** (nel limite di spesa individuato applicando le percentuali stabilite dalla legge 11 agosto 2014, n. 114). Si prevede anche che a questo stesso personale si applichino gli istituti dell'**equo indennizzo** e del **rimborso delle spese di degenza per causa di servizio**.

IL COMITATO METROPOLITANO PER LA SICUREZZA URBANA

Viene istituito, in base all'**articolo 6**, un **Comitato metropolitano** dedicato all'analisi, la valutazione e il confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della Città metropolitana. Ciascun Comitato è "copresieduto" dal **Prefetto** e dal **Sindaco metropolitano**, e vi fanno parte, oltre al Sindaco del Comune capoluogo, qualora non coincida con il Sindaco metropolitano, i Sindaci dei Comuni interessati. Possono inoltre essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato – tutti i partecipanti sono tali a titolo gratuito – i soggetti pubblici o privati dell'ambito territoriale interessato.

Da notare che l'istituzione di questo Comitato non incide sulle competenze del **Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica**, organismo che insiste

sullo stesso ambito territoriale coadiuvando il Prefetto in materia di **pubblica sicurezza**.

PIÙ POTERI AI SINDACI

L'**articolo 8** introduce modifiche al TUEL (D.Lgs. 267/2000) in relazione al **potere del Sindaco** di adottare **ordinanze in materia di sicurezza**, di natura contingibile o non contingibile, con particolare riferimento agli orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche.

Sono **ampliate**, in particolare, le **ipotesi** in cui il Sindaco potrà adottare **ordinanze contingibili ed urgenti** quale **rappresentante della comunità locale**: il TUEL le limitava finora al caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, mentre con questa nuova legge il Sindaco potrà adottare **ordinanze extra ordinem** qualora vi sia urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di **grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale** o situazioni di **pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana**, con particolare riferimento alle esigenze di **tutela della tranquillità e del riposo dei residenti**. Con tali ordinanze, il Sindaco potrà intervenire pure in materia di **orari di vendita**, anche per **asporto**, e di **somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche**.

Sempre a proposito di questo tema, viene aggiunta una **nuova disposizione** all'articolo 50 del TUEL, per riconoscere al Sindaco il potere di adottare anche **ordinanze di ordinaria amministrazione**, non contingibili ed urgenti, per disporre **limitazioni in materia di orari di vendita**, anche per **asporto**, e di **somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche**. Il ricorso a tale strumento è ammesso solo al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità, del riposo dei residenti e dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi. Tali ordinanze devono disporre le limitazioni comunque per un tempo predefinito, non superiore a **trenta giorni**.

Oltre che sul **potere di ordinanza del Sindaco** in qualità di rappresentante della comunità locale, la legge interviene anche sul suo potere di ordinanza in qualità di **ufficiale del Governo**, modificando in questo caso l'articolo 54 del TUEL. Vengono ora circoscritte a livello di norma primaria le ipotesi in cui il Sindaco può adottare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di **incolumità pubblica e sicurezza urbana**, stabilendo che tali provvedimenti devono essere diretti a **prevenire e contrastare** le situazioni che **favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità**, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, oppure che **riguardano fenomeni di abusivismo**, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, **o di violenza**, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.

PER LA TUTELA DEL DECORO DI PARTICOLARI LUOGHI

L'**articolo 9** prevede che a chiunque violi i divieti di stazionamento o di occupazione di spazi "*ivi previsti*" **impedendo** – anche con comportamenti che non implicino necessariamente violazioni di legge – **la libera accessibilità e fruizione** di infrastrutture (fisse e mobili) ferroviarie, aeroportuali marittime e di trasporto pubblico

locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, vengano applicati una **sanzione amministrativa pecuniaria** da 100 a 300 euro e un **ordine di allontanamento** dal luogo della condotta illecita.

In questo tipo di condotta va detto che rientrano anche la “**prostituzione** con modalità ostentate” e “l’**accattonaggio** con modalità vessatoria o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti”. Si tratta di comportamenti che, in senso più ampio, limitano o comunque recano disturbo alla libera fruizione degli spazi da parte dei cittadini.

A proposito di spazi, va sottolineato il fatto che sempre l’articolo 9, al comma 3, prevede tramite i regolamenti di polizia urbana l’ampliamento delle misure ad **aree urbane** dove si trovino **musei**, ad **aree monumentali e archeologiche** o ad altri **luoghi di cultura interessati da consistenti flussi turistici** ovvero adibite a **verde pubblico**. I regolamenti di polizia urbana potranno prevedere l’applicazione delle misure di allontanamento in tutte le aree interessate da **consistenti flussi turistici**, a **prescindere dal rilievo culturale**; discorso analogo per le aree le aree urbane in cui insistono **scuole, plessi scolastici e siti universitari**.

È da precisare anche il fatto che quella dell’ordine di allontanamento non è una norma tesa a colpire i “senza tetto” che ad esempio si riparano dal freddo all’interno delle stazioni. Ad essere colpiti sono, piuttosto, coloro che nei luoghi sopra indicati vengono trovati in stato di **ubriachezza**, compiono **atti contrari alle pubblica decenza**, esercitano forme di **commercio abusivo** o attività di **parcheggiatore** e **guardia macchine abusivo**.

È al **Sindaco** del Comune interessato, fatti salvi i poteri delle autorità di settore aventi competenze a tutela di specifiche aree del territorio, che viene assegnata la **competenza** dell’adozione dei **provvedimenti**, con i **proventi** delle **sanzioni** da destinare ad interventi di **recupero del degrado urbano**.

Se poi si considera che l’ordine di **allontanamento**, avendo una durata di **quarantotto ore**, sembra configurarsi come una **misura di prevenzione**, si può anche osservare come al **Sindaco** venga conferita una facoltà attualmente assegnata all’autorità giudiziaria o al questore.

Per quanto riguarda le **modalità esecutive** della misura dell’allontanamento, il cosiddetto “**Daspo urbano**”, è l’**articolo 10** ad occuparsene, stabilendo: che l’ordine di allontanamento, in forma scritta, è rivolto al trasgressore dall’organo che accerta la le condotte illecite; la validità temporale della misura inibitoria (48 ore dall’accertamento del fatto); che la violazione dell’ordine comporta il raddoppio della sanzione amministrativa pecuniaria originaria; la trasmissione del provvedimento al questore competente nonché, ove necessario, alle competenti autorità socio-sanitarie locali.

La **recidiva nelle condotte illecite** comprese all’articolo 9, quando da esse deriva un pericolo per la sicurezza, comporta la **possibile** adozione di un **divieto di accesso** ad una o più delle aree espressamente indicate per un massimo di **sei mesi**; il provvedimento, adeguatamente motivato, è **adottato dal questore**, che ne individua le più opportune modalità esecutive compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del trasgressore. Si tratta di una misura modellata sul citato Daspo nelle manifestazioni sportive, ma a differenza di questo non presuppone **alcuna condanna penale** né la presentazione di una denuncia. **Una durata maggiore** del divieto di accesso, **da sei mesi a due anni**, è prevista quando le condotte vietate sono commesse da un condannato negli ultimi cinque anni, con conferma della sentenza

almeno in secondo grado – la cosiddetta “doppia conforme” – per reati contro la persona e il patrimonio. Se l’interessato è un minore va data notizia della misura alla procura presso il tribunale dei minorenni.

Sempre l’articolo 10 prevede inoltre la possibilità che la concessione della **sospensione condizionale** della pena – in caso di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree ferroviarie, aeroportuali, marittime e del trasporto pubblico locale – sia subordinata all’imposizione del divieto di accedere nei luoghi e aree pubbliche specificamente individuate.

È stato infine ripristinata – fino al **30 giugno 2020** – l’efficacia della disciplina sull’**arresto in flagranza differita** e sull’**applicazione delle misure coercitive** nei confronti degli imputati di reati commessi in occasione di manifestazioni sportive, la cui vigenza è scaduta il 30 giugno 2016.

Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica si considera comunque in **stato di flagranza** colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e comunque **entro le quarantotto ore** dal fatto.

CONTRO LE OCCUPAZIONI ARBITRARIE DI IMMOBILI

Quello dell’**occupazione arbitrarie di immobili** è fenomeno che è fonte di forti tensioni sociali e di situazioni di illegalità, ed è particolarmente esteso nelle grandi città. L’**articolo 11** definisce i percorsi attraverso i quali l’autorità di PS, sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, può mettere a disposizione la forza pubblica per procedere allo **sgombero in esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria**.

Si dispone, così, che il prefetto debba impartire modalità esecutive dei provvedimenti del giudice sulle occupazioni abusive di immobili, sia per prevenire possibili turbative all’ordine e alla sicurezza pubblica, sia per assicurare il concorso della forza pubblica alle operazioni di sgombero. Ferma restando la tutela dei nuclei familiari in situazione di disagio economico e sociale, l’**impiego della forza pubblica** per lo sgombero dovrà tenere conto di alcune **priorità**: dalla situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nei territori interessati ai rischi per l’incolumità e la salute pubblica, dai diritti dei proprietari degli immobili ai livelli assistenziali che Regioni ed Enti locali possono assicurare agli aventi diritto.

Con un emendamento presentato dal Pd si interviene poi sulla legge n. 80 del 23 maggio 2014, stabilendo che **in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela**, in particolare per quanto riguarda le condizioni igienico-sanitarie, il **Sindaco** può dare **disposizioni in deroga** a quanto previsto riguardo l’impossibilità per chiunque occupi abusivamente un immobile senza titolo di richiedere la residenza e l’allacciamento a pubblici servizi.

Viene anche precisato che l’eventuale **annullamento** del provvedimento del prefetto da parte del giudice amministrativo può comportare – escluso il caso di dolo o colpa grave – soltanto il **risarcimento in forma specifica** che, nel caso di specie, consiste nell’obbligo dell’amministrazione di attivarsi per far cessare l’occupazione abusiva.

REGOLE PIÙ STRINGENTI PER I PUBBLICI ESERCIZI

In caso di **reiterata inosservanza** da parte di un pubblico esercizio delle ordinanze del Sindaco in materia di **orari di vendita** e di **somministrazione di bevande alcoliche**, citate nell'articolo 8, l'**articolo 12** stabilisce che il questore può disporre la **sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni**.

La **sanzione amministrativa pecuniaria** prevista, in caso di **vendita di bevande alcoliche** ai minori e anche nell'ipotesi di loro **somministrazione** – vale a dire la vendita per il consumo sul posto – salvo il fatto non costituisca reato, è quella del pagamento di una somma tra 250 e 1.000 euro. Nel caso in cui il fatto sia commesso più di una volta, la sanzione pecuniaria da 500 a 2.000 euro può trasformarsi nella **sospensione dell'attività** commerciale per tre mesi (la sospensione può essere disposta per un periodo tra quindici giorni e tre mesi).

È facilmente comprensibile come tutte queste misure siano tese a **limitare**, soprattutto tra i giovani, il fenomeno dell'**abuso delle sostanze alcoliche**, che in aree della città interessate da aggregazione notturna può determinare **condotte violente** contro il patrimonio o la persona o di particolare gravità per la **sicurezza urbana**.

Nel caso di **un esercizio** nel quale siano avvenuti **tumulti o gravi disordini**, o che sia **abitualmente ritrovo di persone pregiudicate o pericolose** o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini, l'**articolo 12-bis** estende il potere del questore di sospensione della licenza, attualmente rivolto ai pubblici esercizi, anche agli **esercizi di vicinato** (quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10 mila abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10 mila abitanti).

CONTRO LO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

In base all'**articolo 13**, per favorire la **prevenzione dello spaccio di stupefacenti in locali pubblici o aperti al pubblico**, così come in **scuole, plessi scolastici e sedi universitarie**, il **questore** potrà disporre per **motivi di sicurezza** – nei confronti di soggetti **condannati definitivamente o con sentenza confermata in appello nell'ultimo triennio** per reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope – il **divieto di accesso** in questi stessi luoghi in cui sono stati commessi gli illeciti. Tale divieto, di durata tra uno e cinque anni, può riguardare anche lo **stazionamento** nelle loro immediate vicinanze, ed è disposto individuando modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del destinatario dell'atto.

Nei confronti dei **condannati con sentenza definitiva negli ultimi tre anni** per i reati previsti dal Testo unico stupefacenti si potranno adottare, per la durata massima di due anni, ulteriori misure: dall'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia o dei carabinieri a quello di rientro nella propria abitazione entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata, dal divieto di allontanarsi dal Comune di residenza all'obbligo di presentazione alla polizia negli orari di entrata ed uscita degli istituti scolastici.

Questi divieti e queste misure sono adottabili anche nei confronti di **minori ultraquattordicenni** con notifica del provvedimento ai genitori o a chi esercita la relativa potestà.

Si prevede che la violazione di tali misure venga punita con una **sanzione pecuniaria amministrativa** da 10 mila a 40 mila euro e la **sospensione della patente** da sei mesi a un anno.

IL NUMERO UNICO EUROPEO 112

In base all'**articolo 14**, le **Regioni** che hanno **rispettato** gli obiettivi del **pareggio di bilancio** potranno bandire, nell'anno successivo, procedure concorsuali finalizzate all'**assunzione di personale** con contratti di lavoro a tempo indeterminato da **utilizzare per le attività connesse al numero unico europeo 112** e al potenziamento delle strutture di prima istanza che rispondono alla chiamata su questo numero.

Potrà essere assunto un **contingente massimo commisurato alla popolazione residente in ciascuna Regione**, determinato in misura pari ad un'unità per trentamila residenti. Le Regioni potranno utilizzare integralmente i risparmi derivanti dalla cessazioni di servizio previste per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019, in deroga alla disciplina delle facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni. Inoltre le **procedure concorsuali** dovranno essere subordinate alla verifica dell'**assenza di personale in mobilità o in esubero** nell'ambito della stessa amministrazione con caratteristiche professionali adeguate alle mansioni richieste.

POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE I “BRACCIALETTI ELETTRONICI”

L'**articolo 15** prevede, tra le altre cose, la possibilità di utilizzare i cosiddetti **“braccialetti elettronici”** nei confronti dei destinatari della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza che abbiano prestato esplicito consenso in proposito. Si tratta di una misura che potrà essere applicata nei limiti della disponibilità degli strumenti tecnici di controllo e comunque in base alle risorse disponibili a legislazione vigente. L'obiettivo è quello di garantire una maggiore efficacia delle misure di prevenzione e un significativo abbattimento dei costi, attraverso la possibilità di verificare da remoto il rispetto delle prescrizioni imposte al prevenuto dall'autorità giudiziaria.

CONTRO IL DETURPAMENTO E L'IMBRATTAMENTO DI COSE ALTRUI

L'**articolo 16** va ad integrare l'articolo 639 del codice penale, che si occupa del “Deturpamento e imbrattamento di cose altrui”. L'obiettivo, in particolare, è quello di contrastare gli eccessi, che a volte diventano veri e propri atti vandalici, dei cosiddetti **writers**. Viene per questo stabilito che, se il reato è commesso su beni immobili, su mezzi di trasporto pubblici o privati o su cose di interesse storico o artistico, il giudice può subordinare l'applicazione della sospensione condizionale della pena all'**obbligo di ripristino e ripulitura** dei luoghi oggetto dell'illecito. Analoga misura è adottata nei confronti dei **recidivi** per il medesimo reato.

Nel caso in cui tali operazioni non siano possibili, per la concessione del beneficio può essere disposto dal giudice l'obbligo di **corresponsione** delle spese di ripristino e ripulitura o di **rimborso** di quelle già sostenute, oppure con il consenso dell'interessato una prestazione di **attività non retribuita a favore della collettività**, sulla base delle modalità indicate nella sentenza di condanna, per un periodo determinato comunque non superiore a quello della durata della pena sospesa.

CONTRO I PARCHEGGIATORI E I GUARDIAMACCHINE ABUSIVI

Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, in base all'**articolo 16-bis** coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare **abusivamente** l'attività di **parcheggiatore** o **guardiamacchine** sono puniti con il pagamento di una sanzione amministrativa che va 1.000 a 3.500 euro. Se nell'attività sono impiegati minori o se si tratta di un caso di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio.